

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

11 agosto 1995 *

Nel procedimento C-432/93,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla Court of Appeal (Civil Division) di Londra, nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Société d'informatique service réalisation organisation (SISRO)

e

Ampersand Software BV,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 37, n. 2, e 38, primo comma, della citata Convenzione 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1 e — testo emendato — pag. 77),

* Lingua processuale: l'inglese.

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori F.A. Schockweiler (relatore), presidente di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.L. Murray e G. Hirsch, giudici,

avvocato generale: P. Léger

cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Société d'informatique service réalisation organisation (SISRO), dal signor J. Marks, barrister, su incarico dello studio Gregory, Rowcliffe & Milners, solicitors;
- per la Ampersand Software BV, dallo studio Paris & Co, solicitors;
- per il governo del Regno Unito, inizialmente dal signor J.D. Colahan, poi dal signor S. Braviner, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agenti, assistiti dal signor A. Briggs, barrister;
- per il governo tedesco, dal signor J. Pirrung, Ministerialrat presso il ministero federale della Giustizia, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor N. Khan, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Société d'informatique service réalisation organisation, della Ampersand Software BV, rappresentata dal signor S. Oliver-Jones, barrister; del governo del Regno Unito, rappresentato dalla signora L. Nicoll, del

Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dal signor A. Briggs, e della Commissione all'udienza del 6 aprile 1995,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 giugno 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 Con ordinanza 14 luglio 1993, pervenuta in cancelleria il 3 novembre successivo, la Court of Appeal (Civil Division) ha sottoposto alla Corte, in forza del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1 e — testo emendato — pag. 77, in prosiegua: la «Convenzione»), tre questioni pregiudiziali sull'interpretazione degli artt. 37, n. 2, e 38, primo comma, di detta Convenzione.
- 2 Le questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la Société d'informatique service réalisation organisation (in prosiegua: la «SISRO»), società di diritto francese con sede in Francia, e la Ampersand Software BV (in prosiegua: la «Ampersand»), società di diritto olandese con sede nei Paesi Bassi.
- 3 Risulta dal fascicolo che in data 8 aprile 1987 la SISRO otteneva dal Tribunal de grande instance di Parigi una sentenza provvisoriamente esecutiva di condanna della Ampersand al risarcimento dei danni per violazione del diritto d'autore della SISRO su un programma informatico.

- 4 La Ampersand si appellava contro tale sentenza alla Cour d'appel di Parigi facendo valere che la controversia non era di competenza dei giudici francesi e che la sentenza 8 aprile 1987 era stata pronunciata in base ad una falsa perizia. Il giudizio di appello è tuttora pendente, essendo stato sospeso dalla Cour d'appel in attesa dell'esito dei procedimenti penali per falso instaurati in seguito alle denunce di alcune delle parti convenute in primo grado, diverse dalla Ampersand, presentate a carico del perito nominato dal Tribunal de grande instance.

- 5 La Ampersand presentava alla Cour d'appel di Parigi due successive domande di sospensione dell'esecuzione della sentenza 8 aprile 1987. Tali domande venivano respinte, la prima per un motivo di ordine procedurale e la seconda nel merito.

- 6 Il 15 dicembre 1987 la SISRO otteneva la registrazione della detta sentenza in Inghilterra e nel Galles, dove la Ampersand è titolare di attività patrimoniali, per la sua esecuzione in quella parte del Regno Unito, ai sensi dell'art. 31 della Convenzione.

- 7 L'8 aprile 1988 la Ampersand proponeva un'opposizione contro tale decisione dinanzi alla High Court of Justice, facendo valere che l'esecuzione in Inghilterra di una sentenza straniera ottenuta con mezzi fraudolenti è contraria all'ordine pubblico. Benché fosse scaduto il termine di due mesi fissato dall'art. 36, secondo comma, della Convenzione per proporre l'opposizione, la High Court ne dichiarava la ricevibilità in forza delle norme processuali nazionali.

- 8 Con ordinanza 9 ottobre 1989 la High Court sospendeva, ai sensi dell'art. 38, primo comma, della Convenzione, il procedimento sull'opposizione proposta dalla Ampersand contro la decisione inglese di registrazione, in attesa dell'esito del giudizio di appello pendente in Francia.

- 9 La SISRO impugnava allora quest'ultima ordinanza dinanzi alla Court of Appeal. Alla luce della seconda decisione della Cour d'appel di Parigi, che negava la sospensione dell'esecuzione della sentenza francese 8 aprile 1987, la Court of Appeal autorizzava la SISRO a chiedere alla High Court of Justice la revoca della sospensione del procedimento disposta il 9 ottobre 1989.
- 10 Quest'ultima revocava quindi, il 23 gennaio 1992, la sospensione del procedimento, in ragione del fatto che la domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza 8 aprile 1987 era stata respinta nel merito in Francia. Essa respingeva peraltro l'opposizione proposta dalla Ampersand contro la decisione di registrazione della medesima sentenza in Inghilterra, considerando che la detta società disponeva in Francia di rimedi giurisdizionali per far valere il fatto che la sentenza era stata ottenuta con mezzi fraudolenti e che, di conseguenza, l'esecuzione di tale sentenza in Inghilterra non era contraria all'ordine pubblico.
- 11 La Ampersand impugnava allora queste due decisioni della High Court dinanzi alla Court of Appeal.
- 12 Quest'ultima stabiliva che la decisione della High Court di respingere l'opposizione proposta contro l'ordinanza di registrazione della sentenza francese in Inghilterra non era censurabile, dal momento che non potevano essere invocati i motivi contemplati dagli artt. 27 e 28 della Convenzione per negare la registrazione ai sensi dell'art. 34.
- 13 Per quanto riguarda invece la revoca della sospensione del procedimento, la Court of Appeal si è interrogata sulla propria competenza chiedendosi inoltre se e in quale misura il giudice dello Stato richiesto debba, per valutare l'opportunità di sospendere un procedimento, tener conto dell'esito dato nello Stato d'origine alla domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza per la quale viene chiesto l'exequatur, nonché della motivazione della decisione pronunciata al riguardo.

14 Ritenendo che vi fossero al riguardo alcuni dubbi sull'interpretazione da dare alla Convenzione, la Court of Appeal ha sottoposto alla Corte le tre questioni pregiudiziali seguenti:

«1) Se la parte che ha proposto nel Regno Unito un'opposizione ai sensi dell'art. 36 della Convenzione del 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, sia legittimata a chiedere il beneficio previsto dall'art. 38, qualora non sia in grado di invocare fondatamente uno dei motivi elencati dagli artt. 27 e 28 per il rigetto di una domanda di registrazione, ai fini dell'esecuzione, di una decisione resa in un altro Stato contraente e, in caso affermativo, quale sia "il procedimento" che può essere sospeso.

2) Se il fatto che la sospensione dell'esecuzione di una decisione è stata negata nello Stato in cui tale decisione è stata resa, sia

i) pertinente, e/o

ii) decisivo, per quanto riguarda le modalità di esercizio del potere, previsto dall'art. 38 della Convenzione, di sospendere il procedimento di registrazione.

3) Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dell'art. 36 della Convenzione, uno dei giudici indicati dall'art. 37, n. 1, della medesima Convenzione:

i) neghi la sospensione del procedimento, o

ii) revochi una sospensione precedentemente disposta,

se il giudice dinanzi al quale è proposto ricorso per motivi di diritto ai sensi dell'art. 37, n. 2, sia competente a disporre o a disporre nuovamente tale sospensione».

- 15 Si deve osservare in limine che, poiché l'opposizione alla decisione di registrazione è stata proposta dopo la scadenza del termine di due mesi di cui all'art. 36, secondo comma, della Convenzione (v. punto 7 della presente sentenza), la Corte risolve le questioni sottopostele lasciando impregiudicata la questione se il giudice adito con l'opposizione potesse comunque dichiararne la ricevibilità in base alle norme processuali nazionali.
- 16 Occorre inoltre rilevare che gli artt. 36, 37 e 38 della Convenzione, menzionati nelle questioni pregiudiziali, fanno parte del Titolo III, Sezione 2, della detta Convenzione, relativi all'esecuzione delle decisioni giudiziarie che sono esecutive nello Stato contraente nel quale sono state rese.
- 17 Ai sensi dell'art. 31 della Convenzione, tali decisioni sono eseguite in un altro Stato contraente dopo esservi state dichiarate esecutive o, per quanto riguarda il Regno Unito, dopo esservi state registrate ai fini dell'esecuzione, su istanza di una parte interessata, dal giudice competente designato dall'art. 32 della Convenzione e in conformità alle disposizioni degli artt. 33 e seguenti della medesima Convenzione. In Inghilterra e nel Galles l'istanza deve essere proposta alla High Court of Justice, salvo nei casi di decisioni in materia di obbligazione alimentare.
- 18 Secondo l'art. 34 della Convenzione, la parte contro cui viene chiesta l'esecuzione non può presentare osservazioni in tale fase del procedimento. Inoltre, l'istanza di exequatur può essere respinta soltanto per uno dei motivi contemplati dagli

artt. 27 e 28 della Convenzione; in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.

- 19 Se l'esecuzione viene concessa, la parte contro cui è stata chiesta può, ai sensi dell'art. 36 della Convenzione, proporre opposizione contro tale decisione entro un mese dalla sua notifica. Il medesimo termine è di due mesi se la detta parte è domiciliata in uno Stato contraente diverso dallo Stato d'origine della decisione. Esso non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.
- 20 A norma dell'art. 37, n. 1, della Convenzione, l'opposizione è proposta, secondo le norme sul procedimento in contraddittorio, in Inghilterra e nel Galles, davanti alla High Court of Justice, salvo nei casi di decisioni in materia di obbligazione alimentare. Ai sensi dell'art. 39 della Convenzione, fintantoché corre il termine per proporre l'opposizione e fino a quando non sia intervenuta una decisione su di essa, possono essere eseguiti soltanto provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione.
- 21 In forza dell'art. 37, n. 2, della Convenzione, la decisione resa sull'opposizione può essere oggetto soltanto di ricorso in cassazione o di un ricorso analogo. Per quanto riguarda il Regno Unito, la medesima disposizione prevede che la decisione di cui trattasi può essere oggetto di «un unico ricorso per motivi di diritto». Secondo il Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982 (legge del 1982 sulla competenza e le sentenze in materia civile), che ha per oggetto l'attuazione della Convenzione nel Regno Unito, il giudice competente per l'Inghilterra è la Court of Appeal.
- 22 L'art. 38 della Convenzione dispone quanto segue:

«Il giudice davanti al quale è proposta l'opposizione può, su istanza della parte proponente, sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata, nello Stato d'origine, impugnata con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è scaduto; in quest'ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale impugnazione.

(...)

Il giudice può inoltre subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia che provvede a determinare».

23 Per quanto riguarda, in particolare, le condizioni nelle quali è stato effettuato il presente rinvio pregiudiziale, si deve rilevare che la Court of Appeal è stata investita, conformemente all'art. 37, n. 2, della Convenzione, di un «ricorso per motivi di diritto» avverso la decisione della High Court of Justice resa sull'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 36 della Convenzione, contro la registrazione ai fini dell'esecuzione nel Regno Unito di una sentenza esecutiva emessa in un altro Stato contraente.

24 Nell'ambito di tale ricorso, la parte contro la quale è stata chiesta l'esecuzione nel Regno Unito ha invitato la Court of Appeal a pronunciarsi sia sulla legittimità del rigetto da parte della High Court of Justice dell'impugnazione proposta contro l'ordinanza di registrazione sia sulla fondatezza della revoca ordinata dallo stesso giudice del provvedimento di sospensione del procedimento disposto in precedenza.

25 Per il giudice di rinvio l'interpretazione della Convenzione dà adito a dubbi soltanto in ordine alla sospensione del procedimento di cui all'art. 38, primo comma. Esso chiede quindi alla Corte se il giudice adito in cassazione o con un ricorso analogo per motivi di diritto, ai sensi dell'art. 37, n. 2, sia competente a disporre o a disporre nuovamente la sospensione del procedimento a norma dell'art. 38,

primo comma (terza questione). In caso di soluzione affermativa, esso chiede alla Corte di precisare quali siano la portata e le modalità di esercizio del potere di concedere o negare tale sospensione (prima e seconda questione).

- 26 Stando così le cose, occorre esaminare in primo luogo la terza questione pregiudiziale.

Sulla terza questione

- 27 Con tale questione, il giudice a quo chiede in sostanza se gli artt. 37, n. 2, e 38, primo comma, della Convenzione vadano interpretati nel senso che, da un lato, la decisione con la quale il giudice di uno Stato contraente, davanti al quale è stata proposta un'opposizione contro l'autorizzazione all'esecuzione di una decisione giudiziaria esecutiva resa in un altro Stato contraente, nega la sospensione del procedimento o revoca la sospensione precedentemente disposta può essere oggetto di un ricorso in cassazione o di un ricorso analogo limitato ai soli motivi di diritto e, dall'altro, che il giudice chiamato a pronunciarsi su un tale ricorso per motivi di diritto, ai sensi dell'art. 37, n. 2, della Convenzione, è competente a disporre o a disporre nuovamente tale sospensione.

- 28 Per risolvere la detta questione, si deve anzitutto constatare che le relazioni degli esperti, redatte in occasione dell'elaborazione e dell'adattamento della Convenzione, hanno sottolineato la necessità di un'interpretazione restrittiva dell'art. 37, n. 2, della Convenzione. Infatti, «la molteplicità delle impugnazioni, permettendo alla parte soccombente di impiegarle a fini puramente dilatori, costituirebbe in definitiva un ostacolo alla libera circolazione delle sentenze cui mira la Convenzione» (relazione Jenard, GU 1979, C 59, pag. 52). «Nell'interesse di una rapida esecuzione [la Convenzione limita] il numero dei mezzi d'impugnazione a un primo ricorso comportante la possibilità di un pieno controllo dei fatti e a un secondo limitato a un controllo di cassazione» (relazione Schlosser, GU 1979, C 59, pag. 133). «Solo il giudice investito dell'opposizione», vale a dire della prima opposizione proposta ai sensi degli artt. 36 e 37, n. 1, della Convenzione, «può sospendere il procedimento» (relazione Jenard, pag. 52).

- 29 Si deve inoltre ricordare che la Corte si è più volte pronunciata a favore di un'interpretazione restrittiva della nozione di «decisione resa sull'opposizione» di cui all'art. 37, n. 2, della Convenzione.
- 30 Così, nella sentenza 27 novembre 1984, causa 258/83, Brennero/Wendel (Racc. pag. 3971, punto 15), essa ha considerato che, nell'ambito della struttura generale della Convenzione e alla luce di uno dei suoi scopi principali, cioè la semplificazione dei provvedimenti nello Stato in cui l'esecuzione viene chiesta, tale disposizione non può essere interpretata estensivamente in modo da consentire un gravame contro una decisione diversa da quella emessa sull'opposizione, per esempio l'impugnazione di un provvedimento preparatorio o interlocutorio con cui si dispongano mezzi istruttori.
- 31 Del pari, nella sentenza 4 ottobre 1991, causa C-183/90, Van Dalfsen e a. (Racc. pag. I-4743, punto 21), la Corte ha stabilito che, tenuto conto del fatto che la Convenzione tende a facilitare la libera circolazione delle sentenze, istituendo una procedura semplice e rapida nello Stato contraente in cui l'esecuzione di una decisione straniera viene chiesta, l'espressione «decisione resa sull'opposizione», che figura nell'art. 37, n. 2, della Convenzione, deve essere intesa nel senso che essa riguarda solo le decisioni con cui si statuisce sulla fondatezza dell'opposizione proposta contro una decisione che accorda l'autorizzazione all'esecuzione di una decisione giurisdizionale resa in un altro Stato contraente, ad esclusione di quelle adottate ai sensi dell'art. 38 della Convenzione.
- 32 Nella medesima sentenza, la Corte ha quindi dichiarato che una decisione adottata ai sensi dell'art. 38 della Convenzione, con cui il giudice davanti al quale è proposta l'opposizione contro l'autorizzazione all'esecuzione di una decisione giurisdizionale resa in un altro Stato contraente ha rifiutato di sospendere il procedimento, non costituisce una «decisione resa sull'opposizione» ai sensi dell'art. 37, n. 2, della Convenzione e non può pertanto essere oggetto di un ricorso in cassazione o di un ricorso analogo.

- 33 Quest'interpretazione si applica a tutte le decisioni in materia di sospensione del procedimento adottate dal giudice davanti al quale è proposta un'opposizione contro l'autorizzazione all'esecuzione o contro la registrazione ai fini dell'esecuzione di una sentenza emessa in un altro Stato contraente, ivi compresa la decisione di revoca di un provvedimento di sospensione precedentemente disposto.
- 34 Emerge infatti tanto dalla lettera quanto dal sistema della Convenzione che quest'ultima opera una distinzione tra il «giudice davanti al quale è proposta l'opposizione» ai sensi dell'art. 38, primo comma, e il giudice dinanzi al quale è impugnata la «decisione resa sull'opposizione» ai sensi dell'art. 37, n. 2, in quanto la prima nozione si riferisce agli artt. 36 e 37, n. 1, ad esclusione dell'art. 37, n. 2.
- 35 Inoltre, i procedimenti incidentali, avendo l'effetto di ritardare l'esecuzione in uno Stato contraente di una sentenza emessa in un altro Stato contraente, costituiscono una deroga rispetto all'obiettivo della Convenzione di istituire una procedura semplice e rapida di esecuzione delle decisioni esecutive nello Stato d'origine, di modo che le disposizioni che vi si riferiscono devono essere interpretate in modo restrittivo.
- 36 Per le stesse ragioni, il giudice di cui all'art. 37, n. 2, della Convenzione non è competente a pronunciarsi sulla sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 38.
- 37 Il governo del Regno Unito osserva tuttavia che tale giudice deve essere competente a conoscere della sospensione del procedimento prevista dalla Convenzione qualora questa competenza gli venga attribuita dalle norme processuali nazionali. Esso si fonda in proposito sulla specificità del proprio ordinamento giuridico. Nella maggior parte degli Stati contraenti originari della Convenzione, il giudice di cassazione che annulli il giudizio di grado inferiore si limita a rinviare la causa ad altro giudice per una pronunzia sul merito: quest'ultimo potrebbe allora

sospendere il procedimento a norma dell'art. 38 della Convenzione. Nel Regno Unito, invece, il giudice di grado superiore non può rinviare la causa e si pronunzia sempre sul merito. Esso dovrebbe quindi, secondo il governo di tale Stato, avere la possibilità di decidere sulla sospensione.

38 Questa tesi non può essere accolta.

39 Come ha osservato l'avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni, emerge dalla giurisprudenza (v. sentenze 14 luglio 1977, cause riunite 9/77 e 10/77, Eurocontrol, Racc. pag. 1517, punto 4, e 2 luglio 1985, causa 148/84, Brasserie du Pêcheur, Racc. pag. 1981, punto 17) da un lato, che la Convenzione ha istituito un procedimento d'exequatur che costituisce un complesso autonomo e completo, indipendente rispetto ai sistemi giuridici degli Stati contraenti e, dall'altro, che il principio della certezza del diritto nell'ordinamento comunitario e le finalità perseguite dalla Convenzione in forza dell'art. 220 del Trattato CEE, sul quale essa si fonda, esigono che vengano applicate uniformemente in tutti gli Stati contraenti le disposizioni della Convenzione e la giurisprudenza della Corte ad esse riferita.

40 Gli adattamenti necessari per l'adesione del Regno Unito alla Convenzione, dovuti alla specificità del sistema giuridico di tale Stato, sono stati effettuati dalla convenzione 9 ottobre 1978, dianzi citata.

41 Stando così le cose, un giudice del Regno Unito, chiamato a pronunciarsi su un ricorso per motivi di diritto, ai sensi dell'art. 37, n. 2, della Convenzione, non può disporre di una competenza più estesa in ordine all'art. 38 di tale Convenzione rispetto a quella di qualsiasi altro giudice di uno Stato contraente il quale, in qualità di giudice di cassazione, limita il suo controllo ad un esame di diritto, senza valutare i fatti della controversia. L'applicazione uniforme della Convenzione in tutti gli Stati contraenti non consente infatti che, in alcuni Stati richiesti, la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione possa avvalersi di mezzi

procedurali più ampi rispetto a quelli esistenti in altri Stati contraenti, al fine di ritardare l'esecuzione di una sentenza esecutiva emessa nello Stato contraente d'origine.

- 42 Sulla base delle considerazioni che precedono, la terza questione va risolta dichiarando che gli artt. 37, n. 2, e 38, primo comma, della Convenzione devono essere interpretati nel senso che la decisione con cui il giudice di uno Stato contraente, davanti al quale è stata proposta un'opposizione contro l'autorizzazione all'esecuzione di una decisione giudiziaria esecutiva resa in un altro Stato contraente, nega la sospensione del procedimento o revoca la sospensione precedentemente disposta non può essere impugnata in cassazione o con un ricorso analogo limitato all'esame dei soli motivi di diritto. Inoltre, il giudice chiamato a pronunciarsi su tale ricorso per motivi di diritto, ai sensi dell'art. 37, n. 2, della Convenzione, non è competente a disporre o a disporre nuovamente la detta sospensione.

Sulla prima e seconda questione

- 43 In considerazione della soluzione data alla terza questione pregiudiziale, non occorre più statuire sulla prima né sulla seconda questione sottoposte dal giudice di rinvio.

Sulle spese

- 44 Le spese sostenute dal governo tedesco, dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottoposte dalla Court of Appeal (Civil Division) con ordinanza 14 luglio 1993, dichiara:

Gli artt. 37, n. 2, e 38, primo comma, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, devono essere interpretati nel senso che la decisione con cui il giudice di uno Stato contraente, davanti al quale è stata proposta un'opposizione contro l'autorizzazione all'esecuzione di una decisione giudiziaria esecutiva resa in un altro Stato contraente, nega la sospensione del procedimento o revoca la sospensione precedentemente disposta non può essere impugnata in cassazione o con un ricorso analogo limitato all'esame dei soli motivi di diritto. Inoltre, il giudice chiamato a pronunciarsi su un tale ricorso per motivi di diritto, ai sensi dell'art. 37, n. 2, della Convenzione, non è competente a disporre o a disporre nuovamente la sospensione del procedimento.

Schockweiler

Mancini

Kakouris

Murray

Hirsch

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'11 agosto 1995.

Il cancelliere

Il presidente della Sesta Sezione

R. Grass

F.A. Schockweiler